



Risposta ai quesiti pervenuti in merito all'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori di ristrutturazione finalizzata all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi e dell'agibilità del fabbricato, rifacimento del manto di copertura e ripristino con la messa in sicurezza degli intonaci interni del liceo classico statale S. Maffei in via Massalongo n. 4 Verona.

Quesito N. 1	
Domanda	<ol style="list-style-type: none">1) l'AVCPass deve essere prodotto anche per i progettisti solo INDICATI e NON ASSOCIATI?2) La garanzia provvisoria deve essere intestata anche ai progettisti solo INDICATI e NON ASSOCIATI?3) Essendo in possesso di categoria OG1 class. IV BIS, possiamo partecipare in ATI da costituire con un'impresa in possesso di categoria OS30 class. II, potendo quest'ultima incrementare di 1/5 la classifica in suo possesso per raggiungere il 70% di qualificazione obbligatoria?4) La classe E09 per la progettazione può essere sostituita con la classifica corrispondente I/b (D.M. 18/11/1971)?
Risposta	<ol style="list-style-type: none">1) Sì, il PASSoe va acquisito anche per i progettisti indicati e non associati; tale passaggio risulta allo stato necessario per attivare i controlli relativi ai requisiti generali e speciali. Poiché non è presente la relativa opzione sulla piattaforma ANAC, gli stessi andranno indicati come associati, creando sostanzialmente un'ATI fittizia (aspetto rilevante ai soli fini dei controlli, mentre il carattere associato o meno sarà considerato solo in base ai documenti di gara). La Provincia ha chiesto di avere indicazioni dall'ANAC tramite il servizio telefonico di assistenza prima dell'indizione del bando di gara. Si è in attesa di avere riscontro. Si ritiene comunque possa essere coerente il sistema innanzi indicato.2) No, la garanzia provvisoria va intestata solo nei confronti dei concorrenti, responsabili nei confronti della Provincia; la stessa, quindi, non deve riportare l'intestazione dei progettisti solo indicati.3) Sì, è possibile partecipare. La configurazione del raggruppamento, così come prospettata, soddisfa la ripartizione dei requisiti di qualificazione stabiliti nel disciplinare di gara essendo la mandataria qualificata per il 100% della categoria prevalente OG 1, per il 100% della categoria scorporabile OS7 e per il restante 30% della categoria OS 30; la mandante, beneficiando dell'incremento del quinto, ai sensi dell'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, copre il 70% della categoria scorporabile OS 30 e può partecipare alla procedura. E' comunque necessario, a pena di esclusione, indicare il subappalto della categoria OS 30.4) Sì, come espressamente previsto ed indicato nella tavola Z-1 "Categorie delle Opere - Parametro del Grado di Complessità – Classificazione dei Servizi e Corrispondenze" allegato del D.M. 31/10/2013 n. 143.
Quesito N. 2	
Domanda	<p>1. La presente stante l'interesse a partecipare in qualità di libero professionista progettista indicato per richiedere le seguenti delucidazioni inerenti profili di dubbia legittimità del bando pubblicato... Il 21 dicembre 2013 è entrato in vigore il Decreto del Ministero della Giustizia n. 143/2013 ("Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara</p>

	<p>nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria"), in cui vengono stabiliti i corrispettivi e la classificazione dei servizi professionali dell'area tecnica. Tale Decreto è stato emanato in attuazione dell'art 9, comma 2, L. 27/2012, applicandosi a tutte le convenzioni, bandi e incarichi sottoscritti dopo la sua entrata in vigore e colmando la lacuna determinatasi in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali intervenuta ad opera del Decreto Legge 1/2012. Ne consegue che, a far data dal 21 dicembre 2013 e come confermato recentemente dalla Determinazione ANAC n. 4/2015:</p> <p>1.1. l'applicazione dei criteri di cui al D.M. 143/2013 riveste natura obbligatoria e vincolante per la Pubblica Amministrazione, al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara; tutti i bandi di gara per i servizi di architettura e ingegneria (anche nell'ipotesi dei cd. "appalti integrati") devono obbligatoriamente fare riferimento ai criteri fissati dal D.M. 143/2013 per la determinazione dell'importo da porre a base d'asta; le stazioni appaltanti sono chiamate ad applicare rigorosamente le aliquote di cui al predetto D.M. 143/2013;</p> <p>1.2. per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara (cfr. art. 264, comma 1, lett. d D.P.R. 207/2010);</p> <p>1.3. la determinazione del corrispettivo in applicazione dei criteri del D.M. 143/2013 deve risultare da un quadro analitico delle prestazioni da affidare, che contenga l'esatta indicazione delle opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico (cfr. tabella Z-1 del D.M. 143/2013).</p> <p>1.4. Orbene, dai documenti in nostro possesso relativi al bando in oggetto, pubblicato dalla Vs. Amministrazione, non risultano chiare le modalità di calcolo utilizzate per il calcolo del corrispettivo a base di gara e, pertanto, non è possibile verificare se tale corrispettivo sia stato o meno correttamente calcolato secondo i parametri indicati nel D.M. 143/2013. Si richiede pertanto la pubblicazione del prospetto dettagliato di calcolo.</p> <p>1.5. Con riferimento a quanto riporta il disciplinare "sono state applicate riduzioni percentuali stante il grado di completezza e approfondimento del progetto definitivo posto a base di gara" si segnala che il disposto normativo di cui al DM 143/2013, né il DLgs. 163/06 e s.m.i., né il DPR 207/2010 parrebbero prevedere in capo alla stazione appaltante la facoltà di ribassare preventivamente l'importo posto a base di gara e oggetto di ribasso. Effettuato un calcolo da DM 143/13 –che si allega – il compenso posto a base di gara risulta pre-ribassato di oltre il 50%. La possibilità di riduzione "a monte" del compenso a base di gara, contenuta precedentemente nell'articolo 92 del Codice - sia pure nel limite del 20% - è stata abrogata con d.lgs. 152/08 ed è stato previsto che l'importo effettivo venga stabilito dal mercato, in sede di gara (parere AVCP 113/08). Pertanto una così significativa riduzione assume carattere di palese illegittimità e di violazione del d.m. 143/2013. Si richiede pertanto la rettifica dell'importo della progettazione esecutiva. Alla luce di quanto esposto, Le sarò pertanto grato se vorrà considerare una modifica delle suddette clausole conformemente alla normativa vigente, al fine di evitare possibili contenziosi.</p>
<p>Risposta</p>	<p>La gara di specie riguarda prestazioni di lavori con una parte accessoria di servizi di progettazione, da affidare complessivamente tramite l'apposita procedura, prevista dalla legge, all'articolo 53 del codice dei contratti pubblici (cd. appalto integrato).</p> <p>Nello specifico, la quota di progettazione "messa a base di gara", rispetto all'importo dei lavori, ha un'incidenza pari all'1,36%; anche nell'ipotesi di voler accogliere integralmente il calcolo proposto nella richiesta, tale incidenza sarebbe assai contenuta, ossia pari solamente al 3,23% dell'importo dei lavori.</p> <p>E' necessario valutare e ponderare le prestazioni oggetto della progettazione non in astratto, sotto l'identificativo di "progetto esecutivo", bensì in concreto, ovvero considerando le effettive prestazioni richieste, rispetto a quelle già assicurate e svolte dalla Provincia.</p> <p>Nella specie, il progetto definitivo è già stato verificato (Conferenza di Servizi e/o Esame Progetto) ed è corredato di tutte le autorizzazioni necessarie e previste dagli Enti competenti tra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comune di Verona; - Vigili del Fuoco;

- Sovrintendenza;
- USSL;
- SPISAL.

Per determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara sono stati applicati i criteri di cui al D.M. 143/2013. Il calcolo di partenza è quindi il medesimo utilizzato dal D.M. e dal richiedente; dal confronto tra la tabella allegata dal richiedente e quanto elaborato dalla Provincia si evince quanto di seguito:

- le prestazioni Qb III.05 (piano di manutenzione) calcolate sono identiche;
- le prestazioni Qb III.06 (Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) calcolate sono identiche;
- le prestazioni Qb III.04 (CSA) non sono calcolate in quanto trattandosi di appalto "integrato" il CSA è già stato redatto ed è presente nel progetto definitivo posto a base di gara; non è pertanto necessaria la redazione del CSA nella fase esecutiva, bensì, semmai, meri adeguamenti dello stesso alla fase esecutiva. A completamento si precisa che anche il Disciplinare descrittivo prestazionale - sia per la parte edile che per quella impiantistica - sono presenti tra gli elaborati del progetto definitivo (PG 05 e PG 04);
- alle prestazioni Qb III.01, Qb III.02, Qb III.03, come esplicitato nel disciplinare, sono state applicate delle riduzioni percentuali (circa il 50%) stante il grado di completezza ed approfondimento del progetto definitivo posto in gara.

Precisato quanto sopra, prevedere la corresponsione di somme superiori significherebbe riconoscere un arricchimento al professionista privo di supporto causale, per prestazioni che allo stesso professionista non sono richieste. La controprestazione che la Provincia deve riconoscere, va rapportata "all'effettivo grado di completezza, definizione e dettaglio del progetto definitivo".

Fra l'altro riguardo alla:

- prestazione Qb III.01 "Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici e calcoli esecutivi", nel progetto definitivo posto a base di gara sono presenti:
 - relazione generale descrittiva, che dettaglia stato di fatto obiettivi dell'intervento sia per la parte edile che per quella impiantistica, l'inquadramento urbanistico, e le normative di riferimento (elaborato PG 02);
 - relazione paesaggistica, già oggetto della Conferenza di Servizi nell'ambito della competenza afferente la Sovrintendenza (elaborato PG 03);
 - relazione tecnico specialistica opere edili (elaborato PG 21);
 - relazione tecnico specialistica opere impiantistiche (elaborato PG 20);
 - relazione tecnica di valutazione progetto ai fini della prevenzione incendi (elaborato PG 19);
 - calcoli esecutivi impiantistici distribuzione primaria nei quali sono state sviluppate le verifiche, per ogni singola linea e ogni singolo interruttore, afferenti le sezioni dei cavi la caduta di tensione di ogni linea verificata con i limiti imposti per norma, la selettività d'intervento delle singole protezioni, i sovraccarichi i valori max e min. delle correnti di c.to c.to ecc. (elaborato PG 14);
 - calcoli esecutivi illuminotecnici suddivisi per ogni singolo piano ed a loro volta suddivisi per ogni singolo locale (elaborati PG 15., PG 16, PG 17, PG 18);
 - relazione di calcolo dei rinforzi (elaborato ST.01.RC)
 - n. 13 elaborati grafici scala 1:100 riepilogativi lo stato di fatto (elaborati da SF 00 a SF 09);
 - n. 19 elaborati grafici di varie scale di sviluppo del progetto architettonico comprensivi di piante, sezioni, prospetti, particolari costruttivi ed abachi (elaborati da PA 01.1 a PA 12 ed elaborato ST.02.01);

- n. 22 elaborati grafici di varie scale di sviluppo del progetto finalizzato alla prevenzione incendi comprensivi di piante , sezioni, prospetti, particolari costruttivi e tavole (elaborati da VV001 a VV 113 ed elaborati da EV101 a VV 108);
- n. 43 elaborati grafici di sviluppo del progetto impiantistico comprensivo di piante, schemi di distribuzione per ogni singolo locale, schemi, frontespizi e tabelle di tutti i quadri elettrici di protezione e comando (elaborati da IE 00IEQ-Q0 a IE 00IEQ-Q25 ed elaborati da IE 01IED a IE 30IES);
- prestazione Qb III.02 “Particolari costruttivi e decorativi”, nel progetto definitivo posto a base di gara sono presenti:
 - tutti i sopra già citati elaborati grafici integrati inoltre da quelli relativi al PSC.
- prestazione Qb III.03 “Computo metrico estimativo, quadro economico ed elenco prezzi, nel progetto definitivo posto a base di gara sono presenti:
 - il computo metrico estimativo – parte edile;
 - analisi prezzi edile di ogni singolo prezzo non contemplato negli elenchi prezzi Regionali di riferimento;
 - l’elenco prezzi unitari – parte edile
 - il computo metrico estimativo – parte impiantistica;
 - analisi prezzi impiantistica di ogni singolo prezzo non contemplato negli elenchi prezzi Regionali di riferimento;
 - l’elenco prezzi unitari – parte impiantistica
 - il quadro economico.

Nel comma 5 dell’art. 93 del Codice è intesa la redazione del progetto esecutivo ammettendo lievi variazioni dal progetto definitivo; medesimo concetto è ribadito al comma 3 dell’art. 169 del Regolamento.

Ne consegue che un dettagliato grado di sviluppo del progetto definitivo riduce le attività necessarie allo sviluppo dei conseguenti elaborati esecutivi.

Sempre all’art. 93 “Livelli della progettazione.....” al comma 2 è inoltre contemplata la possibilità al RUP nelle tre fasi di progettazione (commi 3, 4 e 5) di provvedere all’integrazione e/o modifica degli elaborati progettuali medesimi, da cui ne consegue l’eventuale possibile riduzione della fase successiva (nel caso in questione definitivo/esecutivo).

Si aggiunge che, in coerenza a tutto quanto sopra, anche nella fase di richiesta dei requisiti minimi del progettista nel Disciplinare sono state avanzate caratteristiche economiche minime per ogni singola attività progettuale, ovvero l’esatto importo dei lavori per singola categoria posti a base d’asta, realizzati negli ultimi 10 anni. Valutazione che di fatto è conseguenza di un determinato progetto definitivo posto a base di gara che già garantisce completezza, competenza, qualità ed indirizza significativamente la “produzione” della fase esecutiva, salvi, ovviamente, gli obblighi di diligenza e perizia circa la verifica e l’adeguamento esecutivo dei precedenti livelli di progettazione, con le correzioni e le integrazioni eventualmente necessarie.

L’art. 264, comma 1, lett. d del Codice richiede di rendere noto l’ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, ed è stato indicato nel CSA, nel Q.E. e nel Disciplinare l’importo di € 30.000,00 onnicomprensivi (prestazioni e spese) così come è stato indicato il riferimento per le modalità di calcolo (DM 143/2013).

Quesito N. 3

Domanda	<p>Procedura aperta per l’affidamento in appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di tutte le opere, le prestazioni e le forniture necessarie per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione finalizzati all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi e dell’agibilità del fabbricato, rifacimento manto di copertura e ripristino e messa in sicurezza degli intonaci interni del Liceo Classico Statale “S. Maffei”, sito in via Massalongo n. 4 a Verona. CUP D36G07000000003 - CIG 6279955ECB. In riferimento alla sopra citata procedura, con la presente si richiede se il sopralluogo sia obbligatorio, e se possa essere effettuato da un ns. incaricato con delega semplice.</p>
---------	---

Risposta	<p>Il sopralluogo risulta necessario per rilasciare dichiarazione “..... di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso,” e corrisponde alla previsione dell’articolo 106, comma 2, del Regolamento (DPR 207/2010). Il Disciplinare di gara, al paragrafo 5.4., per la partecipazione alla presente procedura non prevede il rilascio di attestazioni di sopralluogo o di presa visione degli elaborati progettuali. La presa visione dei luoghi potrà essere effettuata, in autonomia, secondo le indicazioni riportate nel citato disciplinare.</p>
Quesito N. 4	
Domanda	<p>Nel punto 24) del MODULO A (domanda di partecipazione) si parla di categoria OS30, ma credo si riferisca alla categoria OS7. In quanto per la categoria OS30, essendo in misura superiore al 30%, è necessario costituire un ATI e subappaltare al massimo il 30%. E' corretto?</p> <p>Nel punto 25 vanno indicate tutte le lavorazioni, anche le OS3 e OS28, o già rientrano nella OG1?</p>
Risposta	<p>1. Il La dichiarazione di cui al punto 24 va letta alla luce della previsione esplicita del disciplinare di gara, che espressamente la interpreta. A pagina 2 dello stesso, infatti, è detto: "Poiché l'importo delle lavorazioni di cui alla categoria OS 30 (strutture, impianti ed opere speciali ai sensi dell'art. 37, comma 11, del Codice appartenenti all'elenco di cui all'art. 12, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80) è superiore al 15%, è necessario che il concorrente, ai sensi dell'art. 37, comma 11, del Codice, sia qualificato (oltre che nella categoria prevalente) nella categoria OS 30 nella misura minima del 70% del relativo importo, fermo restando che la restante percentuale (massimo 30%) deve essere posseduta dall'operatore economico con riferimento alla categoria prevalente OG 1 per una classifica adeguata a coprire anche la quota di lavorazioni subappaltata; in tal caso l'operatore economico sprovvisto della relativa qualificazione dovrà indicare nel paragrafo 22 del "Modulo A", a pena di esclusione dalla gara, che le opere appartenenti alla suddetta categoria OS 30 per le quali esso non è qualificato saranno affidate in subappalto (entro il predetto limite del 30%). La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto per la categoria OS 30 comporta l'esclusione dalla gara, senza che possa operare il soccorso istruttorio (determinazione ANAC n. 1 del 8 gennaio 2015). Per il restante 70% tali opere devono essere eseguite esclusivamente dall'operatore economico aggiudicatario. In tal caso, gli operatori economici che non siano qualificati per tali lavorazioni sono tenuti a costituire raggruppamenti temporanei di tipo verticale ovvero ricorrere all'avvalimento con altro operatore economico in possesso di idonea qualificazione".</p> <p>Pertanto, la dichiarazione è da leggersi riferita ai concorrenti (singoli o raggruppati) che siano in possesso della qualificazione nella categoria OS30 in misura inferiore alla sua interezza (ma minimo per il 70%). In tale ipotesi, il subappalto della parte per la quale non si è qualificati (massimo il 30%) va necessariamente subappaltata, ed in tal senso è chiesta dichiarazione. Si osservi al riguardo anche l'esplicita previsione di esclusione non sanabile: "La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto per la categoria OS 30 comporta l'esclusione dalla gara, senza che possa operare il soccorso istruttorio (determinazione ANAC n. 1 del 8 gennaio 2015)".</p> <p>2. Si ritiene che l'impiego del termine "lavorazioni" sia generico, e che non debbano necessariamente essere specificate le lavorazioni corrispondenti ad una categoria. Pertanto, per la categoria OG1, basterà indicare la percentuale (massimo 30%) che si intende subappaltare, mentre le relative lavorazioni (comprese quelle delle categorie OS3 e OS28) potranno essere specificate in fase di richiesta di autorizzazione, fermo quanto previsto nel disciplinare: "La categoria prevalente OG 1 ricomprende lavorazioni riconducibili a categorie diverse, ciascuna di importo non superiore a 150.000 euro e non superiore al 10% dell'importo dell'appalto. Tali lavorazioni, il cui importo è ricompreso nell'importo della categoria prevalente, rilevano esclusivamente ai fini del subappalto e devono essere eseguite da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. n. 37/2008 per la specifica tipologia di impianti. Tali lavorazioni sono le</p>

	<p>seguenti: categoria OS 3 impianto idrico-sanitario euro 47.104,74 categoria OS 28 impianto termico e di condizionamento euro 96.565,35". Il riferimento a "(...) rilevano esclusivamente ai fini del subappalto (...)" significa che in fase di richiesta di autorizzazione, nel caso, occorrerà indicare, oltre alla specifica lavorazione corrispondente alla categoria OS3 oppure OS28, anche subappaltatori installatori in possesso dei requisiti di cui al DM 37/2008). Rimane fermo l'obbligo della dichiarazione di cui al punto 23): “in riferimento alle lavorazioni impiantistiche OS 3 e OS 28 l'impresa si obbliga ad essere in possesso, al momento dell'esecuzione dei lavori, dell'abilitazione di cui al D.M. 37/2008, nel seguente modo: <input type="checkbox"/> in proprio; <input type="checkbox"/> tramite impresa temporaneamente riunita; <input type="checkbox"/> tramite subappalto all'esecutore delle opere impiantistiche riconducibili alle categorie OS3 e OS 28. Ove si contrassegni la terza opzione, evidentemente tale quota di subappalto andrà ad erodere la quota del 30% della categoria OG1.</p>
Quesito N. 5	
Domanda	<p>Relativamente al Modulo A, chiediamo chiarimenti in merito al punto 24). La categoria oggetto della dichiarazione, OS30, non sarà da noi subappaltata bensì affidata ad altra impresa (mandante). Chiediamo quindi istruzioni per la compilazione del punto.</p>
Risposta	<p>Si veda la risposta n. 1 al precedente quesito n. 4. In presenza delle condizioni esposte nel quesito (possesso di piena qualificazione del concorrente, singolo o raggruppato, nella categoria OS30), la dichiarazione del punto 24 non è necessaria.</p>
Quesito N. 6	
Domanda	<p>Si chiede di poter eseguire il sopralluogo per la gara in oggetto.</p>
Risposta	<p>Si veda la risposta al precedente quesito n. 3.</p>
Quesito N. 7	
Domanda	<p>Vorremmo sapere se il sopralluogo è obbligatorio, anche se non vi è rilascio di attestazione.</p>
Risposta	<p>Si veda la risposta al precedente quesito n. 3.</p>
Quesito N. 8	
Domanda	<p>Nell'ipotesi di indicare più di 1 progettista (quindi più studi o liberi professionisti con ragioni sociali diverse) i professionisti raggruppati tra loro (RTP) devono firmare l'offerta economica oppure no?In alternativa è consentito indicare più di 1 progettista (quindi più studi o liberi professionisti con ragioni sociali diverse) senza dover ricorrere al RTP ?</p>
Risposta	<p>Per quanto espressamente previsto - dal punto 17.2 del disciplinare di gara, ovvero: "L'offerta economica di cui al precedente paragrafo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, il suddetto documento, deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o</p>

	<p>consorzio, compresi i progettisti associati facenti parte del raggruppamento", - nonchè dal punto 17.4 : <<La "lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per l'esecuzione dei lavori" deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, il suddetto documento, deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio, compresi i progettisti associati facenti parte del raggruppamento. La lista non può presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dallo stesso concorrente>>, in caso di soggetti plurimi (leggasi, nell'esempio da voi proposto: raggruppamenti di professionisti), tutti i soggetti costituenti il raggruppamento debbono sottoscrivere l'offerta. Di ciò vi è chiara esplicitazione anche in calce al modulo da utilizzare per la formulazione dell'offerta. Per quanto concerne la seconda parte del quesito, si segnala la previsione del punto 13.2.5. del disciplinare: "Dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti, facenti parte del gruppo di progettazione, che svolgeranno la progettazione con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e con la specificazione; dovrà inoltre essere indicato il nominativo del soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del Codice". Inoltre, alla lettera del punto 13.2.1 del disciplinare si parla espressamente di "progettisti indicati o associati".</p>
Quesito N. 9	
Domanda	Volevamo sapere se la lista delle categorie deve essere firmata anche del rappresentante legale dallo studio associato di professionisti esterni che sarà nominato per la progettazione esecutiva dei lavori.
Risposta	Sia la cd lista delle categorie (che consente la presentazione dell'offerta per prezzi unitari) che l'offerta per la progettazione devono essere sottoscritte dal concorrente, composto sia dall'operatore economico che realizzerà i lavori che da quello che assicurerà la progettazione esecutiva, applicandosi, per analogia, le disposizioni in materia di raggruppamento di imprese. In caso di raggruppamento (sia per i lavori che per la progettazione), dovranno sottoscrivere tutti i soggetti raggruppati.
Quesito N. 10	
Domanda	Stiamo concorrendo alla gara in oggetto e studiando il piano di sicurezza da lei redatto, ci siamo accorti che la tavola allegata, con la pianta del fabbricato e i percorsi di organizzazione del cantiere, è illeggibile. Anche provando ad ingrandirla i caratteri non si riescono a leggere. Le chiediamo se cortesemente ci puoi inviare al nostro indirizzo email la sola tavola, magari con maggiore definizione, in modo da poter valutare le sue indicazioni.
Risposta	Per rendere maggiormente leggibile il documento, è disponibile anche ulteriore formato (PDF) pubblicato sempre nella stessa sezione del sito internet provinciale.
Quesito N. 11	
Domanda	Volevamo sapere, per quanto riguarda la progettazione se è possibile partecipare con un raggruppamento temporaneo di professionisti aventi ognuno la propria categoria. Chiediamo inoltre come possiamo dimostrare i requisiti richiesti nel caso gli stessi professionisti non siano in possesso di attestazione SOA.
Risposta	1. Sì. Come precisato al punto 13.3, lett. h) del disciplinare: "Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti (costituito o non ancora costituito), i suddetti requisiti devono essere

	<p>posseduti cumulativamente dalla mandataria e dalle mandanti. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto alle mandanti.”</p> <p>2. Il possesso della SOA relativamente alla progettazione (necessariamente di classifica 4^) è requisito per partecipare alla gara per le imprese che ne sono in possesso e non intendono avvelersi di progettisti esterni (sia nella forma di RTI che di incaricati). Rimane comunque fermo che tutti i progettisti, interni o esterni, debbono altresì essere in possesso dei requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di carattere generale (articolo 38 D.lgs. 163/2006); - di carattere speciale previsti al paragrafo 13.3 del disciplinare.
Quesito N. 12	
Domanda	Applicando i prezzi desunti dai prezziari di cui al PG006 e PG007 alla lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori, gli importi totali delle opere a misura, delle opere a corpo e quindi quelli degli importi finali dei lavori differiscono da quelli indicati nel disciplinare e nella documentazione ufficiale di gara.
Risposta	<p>Sono valide le quantità riportate nella lista delle lavorazioni (modulo necessario per formulare l'offerta in relazione ai lavori), così come gli elenchi prezzi unitari e i computi metrici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavori a misura: € 2.094.616,56 - lavori a corpo: € 55.482,66
Quesito N. 13	
Domanda	<p>1. Con riferimento ai requisiti del progettista chiedo se la categoria richieste E09 è assolvibile da categoria 1d (norma precedente) obbligatoriamente di un lavoro riferito ad una scuola o può essere soddisfatta ad esempio di un ospedale sempre di categoria 1d?</p> <p>2. Con riferimento alla categoria E09 richiesta, tale può essere soddisfatta con importi di categoria E10, essendo appartenente allo stesso grado di complessità: destinazione funzionale: "Sanità, istruzione, ricerca" di grado superiore (in analogia alla norma precedente che permetteva con il grado 1d di eseguire 1b e 1c), e riferita non specificatamente a scuole?</p>
Risposta	<p><u>Per la categoria edilizia:</u></p> <p>1. Il requisito può essere soddisfatto con un lavoro di categoria 1d riferito ad un'ospedale (si veda anche la tavola Z-1 “Categorie delle Opere - Parametro del Grado di Complessità – Classificazione dei Servizi e Corrispondenze” allegato del D.M. 31/10/2013 n. 143).</p> <p>2. Sì.</p>
Quesito N. 14	
Domanda	<p>N°1 I progettisti indicati, quindi che non partecipano in ATI con l'impresa, devono firmare anche il “Modulo C schema di offerta” o è sufficiente che compilino e sottoscrivano il “Modulo B dichiarazione sostitutiva”?</p> <p>N°2 La “Lista categorie” nel caso di ATI tra imprese solo esecutrici e con progettisti solo indicati va firmata in tutte le sue pagine dai membri formanti la ATI? Va firmata in tutte le sue pagine anche dai progettisti indicati?</p> <p>N°3 Qualora ci si avvalga di più di un progettista indicato, i quali partecipano nella forma di “libero professionista individuale”, al punti 1.c di pagina 4 del “Modulo B dichiarazione sostitutiva” nel quale deve essere indicato il progettista che svolgerà l'integrazione tra le varie attività specialistiche, detta parte basterà che sia compilata dal progettista che è incaricato per l'integrazione o anche dagli</p>

	<p>altri? N°4 Ai sensi dell'art. 263 comma 2 del Regolamento, come citato al punto 18.2.1 del Disciplinare di Gara, per la verifica dei requisiti minimi tecnico-organizzativi del progettista indicato, per quanto attiene l'ambito privato di progettazione svolta, è sufficiente il verbale di incarico? O è necessario produrre il certificato di esecuzione lavori dal quale risulti l'importo dei lavori svolti?</p> <p>N°5 Nella tabella al punto 13.3 del Disciplinare di Gara l' "Importo" e il successivo "Valore requisito minimo richiesto" fanno riferimento ad importi e valori per la sola progettazione svolta, oppure fanno riferimento all'importo e ai valori dei lavori per la quale la progettazione è stata svolta?</p> <p>N°6 Qual'è la formula che la Stazione Appaltante intende utilizzare per il calcolo del ribasso percentuale sull'importo a base di gara?</p>
<p>Risposta</p>	<p>1. I progettisti indicati devono, ciascuno, compilare e sottoscrivere il "Modulo B dichiarazione sostitutiva" ma non devono firmare l'offerta economica costituita dal "Modulo C schema di offerta" + "Lista categorie".</p> <p>2. La parte dell'offerta economica denominata "Lista categorie" deve essere sottoscritta da tutti i componenti del costituito/constituendo raggruppamento; come precisato al precedente punto, non è necessario sia sottoscritta dai progettisti solo indicati.</p> <p>3. Il punto 1. c) di pagina 4 del "Modulo B dichiarazione sostitutiva", nel quale deve essere indicato il progettista che svolgerà l'integrazione tra le varie attività specialistiche, dovrà essere compilato da tutti i progettisti indicati.</p> <p>4. il punto 18.2.1 del Disciplinare di Gara prevede che i requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 13.2 relativamente alla progettazione, dovranno essere comprovati</p> <ul style="list-style-type: none"> - attraverso i disciplinari d'incarico o convenzioni o contratti relativi ai servizi richiesti - <u>corredati dalle certificazioni rilasciate dai committenti a comprova dell'avvenuta esecuzione dei servizi.</u> <p>Rimane ferma la necessità dell'adempimento di cui al 18.2.2 (Elenco riassuntivo).</p> <p>5. I dati riportati fanno riferimento all'importo (corrispondente anche al "valore dei lavori" riportati in tabella) per i quali la progettazione è stata svolta; si veda la lettera dello stesso punto 13.3. del Disciplinare di Gara: <i>"Il requisito minimo di carattere tecnico-organizzativo del progettista previsto per la partecipazione alla gara è il seguente: avvenuto espletamento nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto, di servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva di cui all'art. 252 del Regolamento, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo globale, per ogni classe e categoria non inferiore all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione ..."</i>.</p> <p>Ad esempio, il requisito di cui al 13.3. (pagina 13 del disciplinare) relativo alla categoria E09 è soddisfatto con la progettazione di (uno o più) lavori per 1.312.684,00 Euro. Il riferimento al punto 18.2., ove è richiesto "elenco riassuntivo con l'indicazione per ciascuno dei predetti incarichi: del committente, dell'importo dell'incarico, della descrizione della prestazione e del periodo di svolgimento dell'incarico medesimo", si intende riferito (con importo dell'incarico) all'importo dei lavori per i quali l'incarico di progettazione è stato commissionato e svolto.</p> <p>6. La formula è stata predeterminata ed esplicitamente indicata al paragrafo 14 "Criterio di aggiudicazione" del disciplinare di gara. Rispetto alla formula stessa, verrà comunque applicata la normativa in materia di calcolo della soglia di anomalia.</p>

Quesito N. 15

Domanda	<p>Quesito n° 01) – Paragrafo 17.1 del Disciplinare di Gara “ Modulo C OFFERTA ECONOMICA” Per quanto attiene il Punto a) : Si chiede conferma che il ribasso unico percentuale da indicare sia riferito al solo importo relativo alle prestazioni professionali per la progettazione (€. 30.000,00) indicato al paragrafo 1.2 del Disciplinare? Altresì, il Modello C OFFERTA ECONOMICA, deve essere sottoscritto anche dal/dai progettisti quando solamente “ indicati “, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del D.Lgs. N° 163/2006, al punto 32) del Modello A ?</p> <p>Quesito n° 02) – Paragrafo 17.4 del Disciplinare di Gara “ Sottoscrizione Lista delle categorie di lavorazione e forniture” Parimenti, la “ Lista delle categorie di lavorazioni e forniture...”, deve essere sottoscritto anche dal/dai progettisti quando solamente “ indicati “, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del D.Lgs. n° 163/2006, al punto 32) del Modello A ?</p> <p>Quesito n° 03) – Lista delle categorie di lavorazione e forniture previste....” Pag. 43 penultimo rigo: “Ribasso percentuale offerto“: Riportato prestampata la percentuale 100,000%. Si ritiene dover barrare tale numero indicando il ribasso offerto dal concorrente. E’ corretto ?</p>
---------	--

Risposta	<ol style="list-style-type: none">1. Si conferma che il ribasso unico percentuale da indicare nel Modulo C è riferito al solo importo relativo alle prestazioni professionali per la progettazione. I progettisti solamente indicati non devono sottoscrivere l'offerta economica, come già evidenziato al quesito N. 14.2. La Lista delle lavorazioni non deve essere sottoscritta dai progettisti solo indicati, come già evidenziato al quesito N. 14.3. Sì, può essere tranquillamente barrato, e comunque non si terrà conto di tale indicazione prestampata. Nei prossimi giorni si valuterà se sostituire il suddetto modulo, ma l’impiego di quello ad oggi disponibile non inficia in alcun modo la partecipazione.
----------	--

Quesito N. 16

Domanda	Il progettista (o progettisti) che parteciperà in ati con la ditta classificata og1 e la ditta classificata os30, deve possedere le classi E09? IA.01 ? IA.02 ? IA.03? o basta solo un E09?
Risposta	E’ necessaria la qualificazione anche nelle altre categorie oltre alla E09.

Quesito N. 17

Domanda	<p>1- L’ATI costituenda sarà formata da: capogruppo OG1, mandante OS30, progettista E09, progettista IA.01-02-03 o solo da OG1+OS30?</p> <p>2- Il modulo B va compilato dal progettista E09 singolarmente e altresì dal progettista IA.01- 02-03?</p> <p>3- La lista delle categorie di lavorazioni e forniture disponibile sul vostro sito internet negli allegati (compresa quella firmata digitalmente), riporta nell’ultima pagina: ribasso percentuale offerto 100% e importo di progetto € 2.150.099,32 (vedasi screenshot qui sotto riportato), quando invece dovrebbero esserci le 2 caselle sopracitate in bianco in modo da poter inserire il ribasso offerto e l’importo totale offerto. Usiamo comunque questa lista barrando i due numeri errati e riportando quelli offerti, o verrà predisposta una nuova lista delle categorie?</p>
Risposta	<p>1. Dipende dal tipo di ATI che i concorrenti intendono formare. Se il concorrente è costituito da una o più imprese di lavori, mentre il/i professionista/i è/sono solo indicato/i, l'eventuale ATI è fra imprese di lavori, e le offerte debbono essere sottoscritte solo dalle stesse.</p> <p>Ove invece l'offerta sia sottoscritta anche da progettisti, gli stessi debbono costituire (o impegnarsi a</p>



	<p>costituire) ATI con le imprese che realizzeranno i lavori.</p> <p>2. Tutti i progettisti - indicati o concorrenti - devono, ciascuno, compilare e sottoscrivere il “Modulo B dichiarazione sostitutiva”.</p> <p>3. Cfr. risposta a quesito n. 15.</p>
Quesito N. 18	
Domanda	In merito alle categorie di progettazione che vengono indicate nel bando di gara. Il disciplinare prevede una classe E.09, è possibile sostituirla da quelli delle categorie E.10-E.13-E.16?
Risposta	Rientrando gli identificativi E.10 – E.13 - E.16 nella categoria edilizia con un grado di complessità superiore a quello della categoria E.09, si ritiene possibile che la qualificazione nei primi soddisfi i requisiti richiesti. Si veda anche la risposta n. 13.
Quesito N. 19	
Domanda	In merito ai requisiti tecnico-economici dei professionisti: la categoria E.09 può essere sostituita con la categoria corrispondente I/d (L.143/49) di lavori non analoghi, ovvero per interventi su edifici di pari complessità ma differente funzione?
Risposta	L'identificativo I/d di cui alla Legge n. 143/1949, secondo la tabella di conversione nei nuovi identificativi, rimane nell'ambito della categoria edilizia, con grado di complessità pari o superiore a quello della categoria E09. Si vedano anche le risposte ai quesiti n. 13 e n. 18.
Quesito N. 20	
Domanda	Sono a chiedere se accettate come polizza fidejussoria la polizza in digitale, firmata dal garante e da noi in digitale e messa su supporto informatico cd.
Risposta	Sì, purchè siano rispettate tutte le caratteristiche previste al paragrafo 11.3.2, lettera b) del disciplinare di gara.
Quesito N. 21	
Domanda	<p>Per quanto riguarda i progettisti la scrivente chiede se la partecipazione per la categoria dell'opera EDILIZIA classe E09 per un valore minimo richiesto di euro 1.312.684,00 viene coperto dalle seguenti progettazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Importo lavori euro 548.915,00 - Categoria opere E22 (ex Id); - Importo lavori euro 140.057,94 - Categoria opere E22 (ex Id); - Importo lavori euro 297.000,00 - Categoria opere E21 (ex Id); - Importo lavori euro 538.930,00 - Categoria opere E21 (ex Id); <p>IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE:</p> <p>Categoria opere E21: Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n.42/2004;</p> <p>Categoria opere E22: Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n.42/2004, oppure di particolare importanza.</p> <p>Le seguenti progettazioni sono state realizzate da due progettisti del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti non ancora costituito che intende partecipare al bando di gara.</p> <p>Gli Altri requisiti di progettazione, ovvero impianti meccanici a fluido IA.01 per euro 96.565,35 , impianti meccanici a fluido IA.02 per euro 47.104,74 e impianti elettrici IA.03 per euro 743.645,47 sono in possesso di altri due progettisti facenti parte del medesimo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti non ancora costituito che intende partecipare al bando di gara.</p>

Risposta	<p>Si, il requisito può essere ricoperto come da esempio riportato. Si vedano anche le risposte ai quesiti 13, 18, 19.</p> <p>Si precisa che, se i professionisti sono tecnicamente in raggruppamento, costituito o costituendo (ai sensi del codice dei contratti pubblici), dovranno esserlo anche con l'impresa di lavori, presentando relativa dichiarazione di raggruppamento e sottoscrivendo le offerte (tanto per la progettazione che per i lavori). Diversamente, non si applica la disciplina del raggruppamento: si tratterà di un gruppo di progettazione con professionisti indicati dalla concorrente, impresa esecutrice dei lavori. In tale seconda ipotesi, i progettisti non dovranno sottoscrivere l'offerta, ma dovranno presentare le necessarie autodichiarazioni, come già indicato nei punti precedenti.</p> <p>Si ritiene opportuno, quindi, riassumere in quali forme i soggetti possono partecipare alla gara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) impresa di lavori (singola o raggruppata) che indica uno o più professionisti incaricati della progettazione: nel caso si tratti di più professionisti, gli stessi si intenderanno come gruppo di progettazione; in questa ipotesi non esiste un raggruppamento (o ATI che dir si voglia) ai sensi del Codice dei contratti pubblici: ove tali professionisti intendano sottoscrivere un contratto fra loro per identificare le prestazioni a ciascuno spettanti, lo stesso, comunque denominato, non qualifica tali progettisti come concorrenti, rimanendo sotto il profilo giuridico in ambito civilistico; rimane ferma la necessità, per tutti, di presentare il modello con la dichiarazione del possesso dei requisiti generali e speciali; 2) impresa di lavori in ATI con uno o più professionisti: in tal caso, l'impresa o le imprese di lavori potranno partecipare: <ol style="list-style-type: none"> a. in ATI (costituita – costituenda) direttamente con i singoli professionisti (ATI di primo livello); b. in ATI (costituita – costituenda) con un'ATI di professionisti (ATI di secondo livello). <p>Nei casi a. e b., oltre alla necessità, per tutti, di presentare il modello con la dichiarazione del possesso dei requisiti generali e speciali, le offerte (sia per i lavori che per la progettazione) dovranno essere sottoscritte da tutti i soggetti componenti i raggruppamenti.</p> 3) Concorrente in possesso di adeguata attestazione SOA sia per i lavori che per la progettazione. Rimane ferma la necessità, anche per i progettisti interni, di presentare il modello con la dichiarazione del possesso dei requisiti generali e speciali.
Quesito N. 22	
Domanda	Si richiede se, in caso di aggiudicazione, saranno resi disponibili gli elaborati in formato editabile Autocad, schemi elettrici unifilari inclusi.
Risposta	Sarà fornito il progetto definitivo redatto dai dipendenti provinciali in tutti gli elaborati disponibili, nel formato di progettazione. In gran parte sono editabili.
Quesito N. 23	
Domanda	<p>In riferimento alla gara in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cauzione Provvisoria - punto 11.3.2 lett. c) del Disciplinare - in merito alla firma delle Imprese concorrenti, può essere fatta in originale? 2) chiarimento requisiti progettazione: per soddisfare i requisiti di progettazione richiesti per la partecipazione alla gara in oggetto si possono considerare: <ul style="list-style-type: none"> - importi di lavori classificati con ID 10 e ID E.13 (D.M.143/2013) con corrispondenza ex classe/cat. I/d (L.143/49)? e/o - importi di lavori per edilizia scolastica ma classificati con ex classe/ cat. I/c (L.143/49)? 3) in merito alla "Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori" è possibile utilizzare la Lista pubblicata? Quella in pdf. o quella con la firma digitale? E' possibile la compilazione su computer e successiva stampa e firma in originale delle Imprese concorrenti? 4) il Modulo C e la "Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori" devono essere firmate anche dal Raggruppamento di progettisti indicato ma non associato? 5) Alla pag. 16 del Disciplinare, per i Consorzi stabili è richiesto l'atto costitutivo e lo Statuto in

	copia autentica - va bene anche copia semplice dei documenti sopra citati con dichiarazione di conformità agli originali redatta dal Consorzio?
Risposta	<p>1) Sì, la sottoscrizione deve (non "può") essere fatta in originale, in formato cartaceo o digitale.</p> <p>2) I requisiti per la progettazione possono essere soddisfatti, all'interno della categoria Edilizia, con opere classificate con ID E.10 e/o E13 (ex classe I/d) poiché hanno un grado di complessità superiore, mentre <u>non</u> possono essere soddisfatti con opere di identificativo ex I/c poiché di complessità inferiore. Si vedano anche le risposte ai quesiti precedenti.</p> <p>3) Il formato PDF e quello sottoscritto digitalmente sono perfettamente identici. La sottoscrizione digitale è stata effettuata per garantire l'autenticità, in base alla vigente normativa. E' quindi obbligatorio utilizzare il file pubblicato. Non è invece possibile compilare il file informaticamente, poiché in tal caso non vi è certezza della corrispondenza con il file sottoscritto dal Responsabile del procedimento.</p> <p>4) Si confronti la risposta al quesito n. 21, punto 1). In tal caso, qualsiasi forma e nome si diano i professionisti indicati, non sono concorrenti e non devono sottoscrivere i moduli offerta.</p> <p>5) Ai fini della partecipazione alla gara, la previsione del punto 16.6 del disciplinare si intende soddisfatta anche con dichiarazione di conformità all'originale di cui al D.P.R. 445/2000, mentre, in caso di aggiudicazione, potrà essere chiesta copia autenticata dal notaio.</p>
Quesito N. 24	
Domanda	<p>In riferimento al bando di gara in oggetto si richiedono chiarimenti in merito ai seguenti quesiti:</p> <p>1) La ditta che intende partecipare alla gara può solamente indicare più progettisti liberi professionisti, i quali hanno i requisiti richiesti nel bando, o deve associarli in un raggruppamento temporaneo?</p> <p>2) I liberi professionisti, che insieme coprono una categoria di progettazione (es. Impianti elettrici), ma singolarmente non arrivano all'importo richiesto dal bando, devono presentarsi in un RTP ancora da costituire, o possono presentarsi singolarmente?</p> <p>3) I progettisti, se più liberi professionisti, devono formare obbligatoriamente un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti?</p> <p>4) Il "MODULO B", dichiarazione dei soggetti di cui all'articolo 90, comma 1 del codice, nella sua prima pagina quando si riporta "Il sottoscritto _____ nato a _____" deve essere compilato dall'impresa o dal progettista? Se compilato dall'impresa, in caso di Raggruppamento temporaneo d'impresе non ancora costituito da chi va compilato? Deve essere redatto da tutte le imprese che andranno a comporre la RTI? (ad esempio se le imprese sono 5 e i progettisti 4 vanno redatti 20 moduli?). Nel caso in cui invece venga compilato dal progettista, ogni libero professionista compilando autonomamente il proprio, sempre a pag.1 dove si deve indicare per quale impresa è indicato o associato in raggruppamento temporaneo, nel caso di RTI non ancora costituito deve indicare tutte le imprese che ne fanno parte?</p> <p>5) Esiste un "Vademecum" per la compilazione del "MODULO B"?</p> <p>6) Per quanto concerne il "MODULO C", da chi deve essere compilato, progettista o impresa? Come al punto 3, se da parte dell'impresa in caso di RTI non ancora costituita, la dichiarazione è congiunta o deve essere redatta da ogni singola azienda?</p> <p>7) Nel "MODULO C" va indicato il ribasso della sola progettazione? In caso affermativo a cosa fanno riferimento i costi per la sicurezza pari a euro 49.900,68 ? "Gli oneri di sicurezza interni/aziendali ricompresi nell'offerta presentata" a chi fanno riferimento, progettista o impresa? Chi firma in fondo il modulo: tutti i soggetti della RTI non ancora costituita? Anche i progettisti indicati dal RTI non ancora costituito?</p> <p>8) La lista dei prezzi unitari, che va compilata e firmata da tutti i legali rappresentanti della RTI non ancora costituita, deve essere firmata dai progettisti indicati?</p> <p>9) Nel caso in cui, alla luce delle risposte avute in merito ai punti sopra esposti, vi fossero ancora dubbi, è possibile formulare altri quesiti anche dopo la data del 02 settembre 2015 indicata come termine ultimo per la formulazione dei chiarimenti?</p>

Risposta	<p>1) Sì, si vedano le risposte ai quesiti precedenti.</p> <p>2) Come già detto nelle risposte precedenti, i professionisti solo indicati possono partecipare singolarmente al gruppo di progettazione, senza necessità di costituire un soggetto giuridicamente plurimo (qualsiasi sia il nome). Ai fini della qualificazione i requisiti si sommano.</p> <p>3) No se sono solo indicati.</p> <p>4) Il modulo B va compilato e sottoscritto esclusivamente da ciascun professionista che deve indicare per quale impresa è indicato o associato.</p> <p>5) No.</p> <p>6) Il modulo C deve essere compilato e sottoscritto da tutti i soggetti che compongono il concorrente. Confronta risposta a quesito 21.</p> <p>7) Si va indicato solo il ribasso della progettazione. I costi per la sicurezza sono quelli dell'appalto, non soggetti a ribasso. Sono stati inseriti in detto modello per garantire leggibilità e consentire al concorrente di comprendere la diversità con i costi per la sicurezza interni/aziendali, ricompresi nell'offerta (intesa complessivamente, tanto per i lavori che per la progettazione), che devono essere quantificati dal concorrente, sia esso soggetto singolo o plurimo. Per la sottoscrizione vale quanto detto innanzi.</p> <p>8) No.</p> <p>9) No, la tempistica è prevista per garantire parità di condizioni e tempestiva coscienza dei contenuti della gara alla quale si parteciperà.</p>
Quesito N. 25	
Domanda	<p>Art. E.05.28.NP05 ALLARGAMENTO ED ADEGUAMENTO VANI PORTE ESISTENTI</p> <p>Detta voce è prevista per 108 fori posti ai vari piani.</p> <p>Dovrebbe essere tale sia per la futura installazione di porte in laminato che per porte REI.</p> <p>La voce prevede il lievo degli imbotti, il taglio della muratura, successiva riquadratura con blocchi in Poroton e successiva finitura con intonaco grezzo e fine su spalle ed architrave.</p> <p>Le porte REI ci pare di capire che avranno spalle ed architrave intonacati; e le porte in laminato?</p> <p>Inoltre per l'allargamento ed adeguamento dei vani porta esistenti (sia per porte REI che in legno) è prevista nuova architravatura in acciaio (voce E.27.02.NP.52).</p> <p>Dovendo levare l'architrave esistente è da ritenersi che il cordolo nello spessore del solaio sia portante e tale da permettere la sostituzione degli architravi.</p> <p>Non possono essere previsti architravi al piano seminterrato per le porte con sopraluca.</p> <p>Nelle voci delle porte in laminato non sono previste casse maestà? Nella voce si descrivono porte con telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a cm 15.</p> <p>Esaminando gli elaborati tecnici messi in visione, nella tavola n. PA.11 (abaco dei serramenti), notiamo che per le porte con sigla P02.s (n.32) e P02.d (n.10) sembrerebbe prevista cassa maestà coprente tutto lo spessore del muro (circa cm 50).</p> <p>Da sopralluogo abbiamo constatato che attualmente le porte hanno cassa maestà per lo spessore dei muri portanti.</p> <p>Chiediamo quindi maggiori delucidazioni su questa voce e sulle voci delle porte in laminato (art.E.23.03.b, art.E.23.03.d, art.E.23.17.b,) e R.E.I. (art.E.26.04.b, art.E.26.04.d, art.E.26.04.NP.i, art.E.26.04.NP.l, art.E.26.05.b, art.E.26.05.NP.e, art.E.26.05.NP.f, art.E.26.05.NP.g, art.E.26.05.NP.h, art.E.26.05.NP.m, art.E.26.12, art.E.26.12.NP48,).</p>
Risposta	<p>La voce di art. E.05.28.NP05 è riferita a tutti gli allargamenti di porte esistenti e quindi anche per le porte in laminato.</p> <p>Nell'art. E.05.28.NP05 non risulta compresa la fornitura e posa di acciaio per impieghi strutturali per architravi di cui alla voce di art. E.27.02.NP.52.</p> <p>Dall'analisi di alcuni documenti progettuali di cantierizzazione, durante la costruzione dell'edificio datato 1960, si è rilevato sulle aperture delle porte una trave in calcestruzzo armato di lunghezza superiore di 1 metro oltre il passaggio del foro da ritenersi portante. Nella fase di progettazione esecutiva l'appaltatore dovrà prevedere in dettaglio, anche con calcolo di verifica, la rispondenza di</p>

ogni situazione particolare.



Per tutte le porte in laminato è da prevedere, come riportato nelle porte con sigla P02.s e P02.d dell'abaco dei serramenti (tav. PA.11), la cassa maestà coprente per tutto lo spessore del muro; le porte REI non prevedono cassa maestà coprente per lo spessore del muro.

Domanda	<p>In qualità di mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti indicati dall'impresa principale, :</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il PASSoe è sufficiente che venga prodotto solo dal professionista mandatario, oppure ogni professionista mandante facente parte del Raggruppamento temporaneo deve produrre il proprio? - Se Il MODELLO B relativo alla figura del professionista deve essere compilato uno per ciascun professionista facente parte del Raggruppamento temporaneo, oppure basta un modulo solo compilato dal professionista MANDATARIO? E in questo caso deve essere firmato da tutti i professionisti del RTP? - Nel MODULO B alla pagina 2 si deve DICHIARARE i dati del libero professionista o dello studio associato, manca l'ipotesi relativa al raggruppamento temporaneo, come devo compilare questa dichiarazione? Ogni professionista del RTP deve compilare la parte relativa al "singolo professionista" oppure utilizzo la tabella relativa alle "società di professionisti" (pag.3), considerando i "soci" come invece partecipanti al Raggruppamento temporaneo?
Risposta	<p>No, non è sufficiente. Il PASSoe deve essere acquisito con riferimento a tutti i professionisti. Il MODELLO B relativo alla figura del professionista deve essere compilato e sottoscritto uno per ciascun professionista. E' prevista la compilazione da parte di ciascun professionista. Pertanto, l'ipotesi del raggruppamento è coperta dalla previsione del modulo, che espressamente si riferisce a professionista facente parte, come capogruppo o mandante, di raggruppamento costituito o costituendo.</p>

Quesito N. 26

Domanda	<p>in riferimento al bando di gara di cui in epigrafe si chiede nel caso in cui il progettista sia "INDICATO " e " NON ASSOCIATO " deve lo stesso firmare il modulo " C " offerta economica e la lista delle categorie ?</p>
Risposta	<p>No.</p>

Quesito N. 27

Domanda	<p>premesso che sul sito vi sono due liste di cui una firmata digitalmente, si chiede se alla lista in formato cartaceo, firmata dalla ditta concorrente e dai progettisti, debba essere allegato un CD contenente la lista firmata digitalmente sia dalla S.A. che dai partecipanti</p>
Risposta	<p>No.</p>

Quesito N. 28	
Domanda	categoria E09 può corrispondere alla categorie IE della legge 143/49?essendo una ristrutturazione la categoria E09 risulta comunque del tutto vincolante?
Risposta	Si, il requisito E09 può essere soddisfatto con opere, rientranti nella categoria Edilizia, classificate nell'identificativo I/e, attuale E.22, poichè il coefficiente di complessità è superiore. Si vedano anche le risposte ai quesiti precedenti.
Quesito N. 29	
Domanda	Con riferimento alla gara in oggetto, si chiede cortesemente di confermare che: - per la dimostrazione dei requisiti speciali richiesti per la progettazione esecutiva, si possono considerare validi tutti i servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 252 del DPR 207/2010, secondo quanto disposto dallo stesso DPR. 207/2010 art. 263 "requisiti di progettazione", senza alcuna limitazione (vedi anche determinazione ANAC n. 4/2015); - a copertura dei requisiti speciali richiesti per la progettazione esecutiva nella categoria Edilizia E.09, si possono considerare validi i servizi di ingegneria ed architettura di opere quali scuole, ospedali ecc. certificati in classe e categoria IC;
Risposta	Premesso che la domanda non risulta chiara, si precisa che è indispensabile possedere la qualificazione per importi e categorie esplicate nel disciplinare, secondo quanto ulteriormente indicato nelle risposte precedenti (anche in rapporto alle corrispondenze fra vecchia e nuova normativa). I servizi di ingegneria e architettura per opere rientranti nell'identificativo I/c <u>non</u> soddisfano i requisiti richiesti poichè hanno un grado di complessità inferiore. Si vedano anche le risposte ai quesiti precedenti.
Quesito N. 30	
Domanda	Con riferimento alla gara in oggetto, si chiede cortesemente di confermare che: - I progettisti INDICATI da un Impresa o ATI Imprese, non devono sottoscrivere l'offerta economica e la lista delle categorie capitolo 17 rif. punti 17.2 e 17.4 del disciplinare di gara, in quanto non rivestono il ruolo di concorrenti e che detti documenti andranno sottoscritti solo dall'Impresa o ATI Imprese.
Risposta	Si conferma, nel caso siano solo indicati.
Quesito N. 31	
Domanda	si chiede chiarimento in merito ai punti 17.2 e 17.4: viene richiesta la firma dei progettisti associati facenti parte del raggruppamento sulle offerte economiche. E' necessaria la firma anche dei progettisti solamente "indicati"?
Risposta	No.
Quesito N. 32	
Domanda	In caso di progettista indicato, la lista delle categorie deve essere firmata solamente dall'impresa e non dal professionista?
Risposta	Si.

Con il n. 32 si concludono i quesiti pervenuti entro i tempi previsti nel disciplinare di gara.

Non si darà ulteriore corso ai quesiti eventualmente pervenuti in data successiva, per garantire parità di condizioni e rispettare la tempistica suddetta.

Si invita comunque a mantenere monitorato lo spazio web dedicato, ed anche il presente documento, nel caso in cui si ritenga in ogni caso di formulare avvisi o dettagliare ulteriormente alcune risposte o informazioni.

Si segnala, in ogni caso, che vari quesiti formulati da soggetti diversi sono ripetitivi rispetto ad altri ai quali si è data precedente risposta. Si invita, quindi, ad un dettagliato esame del presente documento e degli atti di gara.

Aggiornamento 10 settembre 2015

Si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti sintetici, ancorchè già più analiticamente contenuti negli atti di gara o frutto di più articolate risposte a richieste formulate nei termini del bando:

- la certificazione ISO 9000 è obbligatoria per le imprese di lavori con classifica pari o superiore alla III;
- i progettisti, ancorchè raggruppati e formulanti offerta, non devono necessariamente essere in possesso della certificazione di qualità aziendale;
- ai fini della riduzione della cauzione provvisoria del 50%, è necessario che la certificazione ISO 9000 sia posseduta da tutti gli operatori economici esecutori di lavori, singoli o facenti parte di raggruppamento;
- in caso di partecipazione in RTI verticale di imprese esecutrici di lavori, nell'ipotesi in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento stesso siano in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento può beneficiare della riduzione dell'importo della cauzione provvisoria, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa assume (cfr. Punto 11.5);
- il certificato di qualità (di operatori esecutori di lavori, singoli o raggruppati) scaduto alla data di presentazione dell'offerta, non è più in corso di validità, e pertanto (ove non indispensabile ai fini della qualificazione) non consente la riduzione dell'importo della cauzione del 50%, ancorchè nel frattempo sia stata chiesta nuova certificazione (es: l'impresa esecutrice dei lavori di categoria OS30 con qualificazione in classifica inferiore alla III, può comunque partecipare in ATI, come mandante, con impresa capogruppo in possesso di certificazione per categoria prevalente OG1, ma la cauzione non può essere ridotta del 50%, bensì della quota proporzionale, ai sensi del punto 11.5, lettera b) del disciplinare di gara);
- la risposta a quesito n. 24, che fa riferimento alla necessità che tutti i concorrenti compilino e sottoscrivano le offerte, mira a puntualizzare che determinante è la loro sottoscrizione, poichè vari quesiti impiegavano il termine compilazione; invece, quanto allo spazio del modello da impiegare per formulare l'offerta, è previsto che i riferimenti siano quelli dell'impresa capogruppo, che si deve qualificare come tale, mentre comunque la sottoscrizione deve avvenire a cura di tutti i soggetti raggruppati.